

12 - CORRISPONDENTI

L'Agente è autorizzato ad avvalersi a propria cura e spese di banche dati e di agenti immobiliari esterni alla propria organizzazione concordando con questi gli accordi di collaborazione che riterrà più opportuni, purché in regola con i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di Agenzia immobiliare. Il Venditore autorizza l'Agente a promuovere l'immobile con la diffusione, sia in forma cartacea che in via telematica, di foto e planimetrie ed inoltre:

- autorizza
- non autorizza

l'Agente ad apporre sullo stesso i cartelli pubblicitari.

